



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Aggiornato a maggio 2022

INDICE

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	4
1.1 Il Modello di responsabilità da reato della Società o Ente	4
1.1.1 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato della Società o Ente	5
1.1.2 Le sanzioni applicabili	10
1.1.3 Responsabilità della Società e vicende modificative.....	12
1.1.4 L'adozione del Modello Organizzativo quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato	14
1.1.5 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	16
1.2 La tutela del Whistleblower	20
1.2.1 Specifiche prescrizioni in materia di Whistleblowing.....	21
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla VS ELETTRICA S.R.L.	25
2.1 Finalità del Modello	28
2.2 Costruzione del Modello.....	31
2.2.1 Struttura del Modello	32
2.2.2 Adozione del Modello nell'ambito della VS ELETTRICA S.R.L.....	33
2.2.3 Attuazione del Modello all'interno della VS ELETTRICA S.R.L.....	34
2.2.4 Destinatari del Modello	34
2.2.5 Il Codice Etico	35
2.2.6 Organismo di Vigilanza.....	36
2.2.6.1 I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza	38
2.2.7 Comunicazione e Formazione	41
2.2.7.1 Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine della Società.....	42
2.2.8 Sistema disciplinare	42
3. Il Modello di <i>Governance</i> ed il Sistema Organizzativo	44
3.1 Il Modello di <i>Governance</i> della VS ELETTRICA S.R.L.	44
3.2 Struttura Organizzativa della VS ELETTRICA S.R.L.....	45
3.3 Descrizione delle deleghe e individuazione dei soggetti 'apicali' e 'subalterni'	49
4. Identificazione delle aree della Società a rischio reato (<i>Risk Assessment</i>) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (<i>Gap Analysis</i>)	50
4.1 <i>Risk Assessment</i> e <i>Gap Analysis</i>	50
5. Comunicazione e Formazione	66
6.1 Diffusione del Modello	66
6.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli etico-organizzativi.....	67

PARTE SPECIALE

Protocolli etico-organizzativi

PRO.1 – Prevenzione dei reati e degli illeciti contro la P.A.

PRO.2 – Prevenzione dei Reati Informatici, del trattamento illecito di dati e delle violazioni in materia di diritto d'autore

PRO.3 – Prevenzione dei reati societari

PRO.4- Prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

PRO.5 – Prevenzione dei reati ambientali

PRO.6 - Prevenzione dei Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio

PRO. 7 – Prevenzione dei reati tributari

PRO.8- Prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio

PRO.9 - Prevenzione rispetto all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

PRO.10-Prevenzione dei Reati con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale

ALLEGATI

1. Matrice Aree a rischio
 2. Regolamento Organismo di Vigilanza
 3. Codice Etico
 4. Sistema Disciplinare
-

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 Il Modello di responsabilità da reato della Società o Ente

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, è stata introdotta nell'ordinamento vigente la c.d. *responsabilità amministrativa da reato* degli Enti e, più in generale, degli altri soggetti (se pubblici, solo economici) forniti o meno di personalità giuridica, che esso descrive all'art. 1.

Con questo intervento normativo, l'ordinamento interno si è adeguato alle numerose Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In riferimento a questa importante cornice normativa di matrice sovranazionale, il decreto ha imposto agli Enti - di cui al citato art.1 - l'adozione di protocolli e procedure di auto-controllo, rispetto alla prevenzione delle ipotesi di reato considerate dalla stessa normativa quali fonti della responsabilità da reato dell'Ente.

Qualora, cioè, esse si verifichino e la loro realizzazione sia imputabile alla mancata diligente ed efficace attuazione di questo corpo auto normativo penal-preventivo di cui l'Ente deve essersi nel frattempo dotato (*c.d. colpa di organizzazione*), può derivarne l'accertamento della responsabilità da parte dello stesso giudice competente a conoscere e punire gli autori individuali del reato.

Come è immediatamente evidente, per il novero dei reati selezionati da Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili, essendosi affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito, anche quella dell'Ente che abbia tratto vantaggio dal reato, o nel cui interesse questo sia stato commesso (art. 5), anche per i reati ad esso riferibili commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato (art. 4).

1.1.1 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato della Società o Ente

La responsabilità da reato dell'Ente è circoscritta dal D. Lgs. n. 231/2001 attraverso due distinte cornici normative; la prima, di matrice soggettiva, è relativa all'individuazione dei soggetti di cui, ai sensi del Decreto, rilevano le condotte costituenti reato, in riferimento alle funzioni dell'Ente da essi svolte. La seconda, di carattere oggettivo, evidenzia come la responsabilità della Società sorga in dipendenza della realizzazione di alcuni reati, da parte dei soggetti

individuati nel Decreto, nell'interesse o a vantaggio della Società medesima. Occorre chiarire, quindi, che la responsabilità amministrativa della Società non è configurabile in conseguenza della commissione di tutti i reati previsti nell'ordinamento, bensì solo con riferimento ad alcune fattispecie criminose, espressamente indicate dal Legislatore.

La Società, pertanto, ex articolo 5 d.lgs. n.231/2001, è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- **persone fisiche con ruoli cc.dd. “apicali”** (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di altra unità organizzativa ovvero che ne esercitano, di fatto, la gestione e il controllo);
- **persone fisiche cc.dd. “sottoposte”** alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, ovvero i dipendenti della Società.

In riferimento, all'ambito oggettivo del reato, la responsabilità della Società sussiste solo rispetto alle figure criminose per le quali essa è espressamente prevista, secondo la clausola di tassatività dettata dall'art. 2 d.lgs. n. 231/01.

Il novero dei reati – presupposto della responsabilità della Società – è quello individuato dalla cd. *parte speciale* del Decreto n. 231/2001, di cui agli artt. 24, 24*bis*, 24*ter*, 25, 25*bis*, 25 bis.1, 25*ter*, 25*quater*, 25*quater*.1, 25*quinqies*, 25*sexies*, 25*septies*, 25*octies*, 25*octies*.1, 25*novies*, 25*decies*, 25*undecies*, 25*duodecies*, 25*terdecies*, 25*quaterdecies*, 25*quinqiesdecies*, 25*sexiesdecies*, 25*septies decies*, 25*duodevicies*, 26.

L' Ente risponde anche nel caso di delitti commessi in forma tentata.

In particolare, i cd. reati presupposto o reati di collegamento ai fini della responsabilità della Società previsti dai predetti articoli sono i seguenti:

Norma di riferimento	Reato presupposto
Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)	Art. 316 bis c.p. - (Malversazione a danno dello Stato)
	Art. 316 ter c.p. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
	Art. 356 c.p. - (Frode nelle pubbliche forniture)
	Art. 640 c.p. - (Truffa)
	Art. 640 bis c.p. - (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
	Art. 640 ter c.p. - (Frode informatica)
	Art. 2 Legge 23 dicembre 1986 n. 898 - (Indebita percezione di somme a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale)
	Art. 317 c.p. - (Concussione)
	Art. 318 c.p. - (Corruzione per l'esercizio della funzione)
	Art. 319 c.p. - (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
	Art. 319 bis c.p. - (Circostanze aggravanti)
	Art. 319 ter c.p. - (Corruzione in atti giudiziari)
	Art. 319 quater c.p. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
	Art. 320 c.p. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
	Art. 321 c.p. - (Pene per il corruttore)
	Art. 322 c.p. - (Istigazione alla corruzione)
	Art. 322 bis c.p. - (Peculato, concussione, induzione a dare o a promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
	Art. 346 bis c.p. - (Traffico di influenze illecite)
	Art. 314, co.1 c.p. in relazione agli interessi finanziari dell'Unione Europea - (Peculato)
	Art. 316 c.p. in relazione agli interessi finanziari dell'Unione Europea - (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)	Art. 323 c.p. in relazione agli interessi finanziari dell'Unione Europea - (Abuso d'ufficio)
	Art. 453 c.p. - (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
	Art. 454 c.p. - (Alterazione di monete)
	Art. 455 c.p. - (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)
	Art. 457 c.p. - (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)
	Art. 459 c.p. - (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)
	Art. 460 c.p. - (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)
	Art. 461 c.p. - (Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)
	Art. 464 c.p. - (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
	Art. 473 c.p. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni)
Delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1)	Art. 474 c.p. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
	Art. 513 c.p. - (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
	Art. 513 bis c.p. - (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
	Art. 514 c.p. - (Frodi contro le industrie nazionali)
	Art. 515 c.p. - (Frodi nell'esercizio del commercio)
	Art. 516 c.p. - (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
	Art. 517 c.p. - (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
	Art. 517 ter c.p. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)
	Art. 517 quater c.p. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)
Reati societari (art. 25-ter)	Art. 2621 c.c. - (False comunicazioni sociali)
	Art. 2621 bis c.c. - (Fatti di lieve entità)
	Art. 2622 c.c. - (False comunicazioni sociali delle società quotate)
	Art. 2625 c.c. - (Impedito controllo)
	Art. 2626 c.c. - (Indebita restituzione dei conferimenti)
	Art. 2627 c.c. - (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)
	Art. 2628 c.c. - (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)
	Art. 2629 c.c. - (Operazioni in pregiudizio dei creditori)
	Art. 2629 bis c.c. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)
	Art. 2632 c.c. - (Formazione fittizia del capitale)
	Art. 2633 - (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)
	Art. 2635 c.c. - (Corruzione tra privati)
	Art. 2635 bis c.c. - (Istigazione alla corruzione tra privati)
	Art. 2636 c.c. - (Illecita influenza sull'assemblea)
	Art. 2637 c.c. - (Aggiotaggio)
	Art. 2638 c.c. - (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater, 25-quater.1 e 25-quinquies)	Art. 270 c.p. - (Associazioni sovversive)
	Art. 270 bis c.p. - (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)
	Art. 270 bis1 c.p. - (Circostanze aggravanti e attenuanti)
	Art. 270 ter c.p. - (Assistenza agli associati)
	Art. 270 quater c.p. - (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)
	Art. 270 quater1 c.p. - (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)
	Art. 270 quinquies c.p. - (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)
	Art. 270 quinquies.1. c.p. - (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo)
	Art. 270 quinquies.2. c.p. - (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro)
	Art. 270 sexies c.p. - (Condotte con finalità di terrorismo)
	Art. 280 c.p. - (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)
	Art. 280 bis c.p. - (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)
	Art. 280 ter c.p. - (Atti di terrorismo nucleare)
	Art. 289 bis c.p. - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)
	Art. 289 ter c.p. - (Sequestro a scopo di coazione)
	Art. 302 c.p. - (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primi e secondi)
	Art. 304 c.p. - (Cospirazione politica mediante accordo)
	Art. 305 c.p. - (Cospirazione politica mediante associazione)
	Art. 306 c.p. - (Banda armata)
	Art. 307 c.p. - (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)
	Art. 2 L. 342/1976 - (Danneggiamento delle installazioni a terra)
	Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 - (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)
	Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999
	Art. 583 bis c.p. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
	Art. 600 c.p. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
	Art. 600 bis c.p. - (Prostituzione minorile)
	Art. 600 ter c.p. - (Pornografia minorile)
	Art. 600 quater c.p. - (Detenzione di materiale pornografico)
	Art. 600 quater.1 c.p. - (Pornografia virtuale)
	Art. 600 quinquies c.p. - (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
	Art. 601 c.p. - (Tratta di persone)
	Art. 602 c.p. - (Acquisto e alienazione di schiavi)
	Art. 603 bis c.p. - (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
	Art. 609 undecies c.p. - (Adescamento di minorenni)
Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)	Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Abuso di informazioni privilegiate)
	Art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n.58 - (Manipolazione del mercato)
Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)	Art. 589 c.p. - (Omicidio colposo)
	Art. 590 comma 3 c.p. - (Lesioni personali colpose Art. 583 c.p. "Circostanze aggravanti")
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)	Art. 648 c.p. - (Ricettazione)
	Art. 648 bis c.p. - (Riciclaggio)
	Art. 648 ter c.p. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
	Art. 648 ter1 c.p. - (Autoriciclaggio)
Delitti in materia di strumenti in pagamento diversi dai contanti (art. 25 - octies.1)	Art. 493 ter c.p. - (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento)
	Art. 493 quater c.p. - (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)
	Art. 640 ter, co.2 c.p. - (Frode informatica)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)	Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante.
	Art.171 legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171 bis legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171 ter legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171 septies legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art.171 octies legge del 22 aprile del 1941, n.633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)	Art. 174 quinquies legge del 22 aprile del 1941, n.663 - (Protezione del diritto d'autore e di altri reati connessi al suo esercizio)
	Art. 377 bis c.p. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	Art. 491 bis c.p. - (Documenti informatici)
	Art. 615 ter c.p. - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
	Art. 615 quater c.p. - (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
	Art. 615 quinquies c.p. - (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
	Art. 617 quater c.p. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 617 quinquies c.p. - (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 635 bis c.p. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)
	Art. 635 ter c.p. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
	Art. 635 quater c.p. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
	Art. 635 quinquies c.p. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
	Art. 640 quinquies c.p. - (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)
	Art. 1, comma 11 del D.L. 105/2019, convertito da L. 133/2019 - (Violazione delle norme in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica)
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)	Art. 416 c.p. - (Associazione per delinquere)
	Art. 416-bis c.p. - (Associazione di tipo mafioso anche straniero)
	Art. 416-ter c.p. - (Scambio elettorale politico-mafioso)
	Art. 630 c.p. - (Sequestro di persona a scopo di estorsione)
	Art. 2 legge 18 aprile 1975, n.110 - (Armi e munizioni comuni da sparare)
	Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p. - (Delitti di illegalità fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art.2 comma terzo delle legge n. 110 del 1975)
	Art. 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)
	Art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
Reati ambientali (art. 25-undecies)	Art. 452 bis c.p. - (Inquinamento ambientale)
	Art. 452 quater c.p. - (Disastro ambientale)
	Art. 452 quinquies c.p. - (Delitti colposi contro l'ambiente)
	Art. 452 octies c.p. - (Circostanze aggravanti)
	Art. 416 c.p. - (Associazione per delinquere)
	Art. 416 bis c.p. - (Associazione di tipo mafioso anche straniero)
	Art. 452 sexies c.p. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)
	Art. 727 bis c.p. - (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
	Art. 733 bis c.p. - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
	Art. 1 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 2 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 3 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 3 bis della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 6 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 137 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Tutela delle acque)
	Art. 103 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Scarichi sul suolo)
	Art. 104 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Scarichi nei sottosuolo e nelle acque sotterranee)
	Art. 107 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Scarichi in reti fognarie))
	Art. 108 del d. lgs del 3 aprile 2006, n.152 - (Scarichi di sostanze pericolose)
	Art. 256 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
	Art. 257 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Bonifica dei siti)
	Art. 258 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
	Art. 259 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Traffico illecito di rifiuti)
	Art. 452 quaterdecies c.p. - (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)
	Art. 260 bis del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
	Art. 279 del d.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sanzioni)
	Art. 3 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
	Art.8 del decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 202 - (Inquinamento doloso)
	Art.9 del decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 202 - (Inquinamento colposo)
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)	Art. 22 e art 12 decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - (Impiego di lavoratori irregolari)
Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)	Art. 604 bis c.p. - (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)
Frode in competizioni sportive, esercizio a busso di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)	Art.1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 - (Frode in manifestazioni sportive)
	Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 - (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)
Reati tributari (art. 25-quinquedecies)	Art. 2 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
	Art. 3 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - (Dichiarazione fraudolenta mediante artifici)
	Art. 8 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
	Art. 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - (Occultamento o distruzione di documenti contabili)
	Art. 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)
Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)	Artt. 4, 5, 10 quater Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'iva per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro
	DPR 23 gennaio 1973, n.43

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)	Art. 518 bis c.p. - (Furto di beni culturali) Art. 518 ter c.p. - (Appropriazione indebita di beni culturali) Art. 518 quater c.p. - (Ricettazione di beni culturali) Art. 518-octies c.p. - (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) Art. 518-novies c.p. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) Art. 518-decies c.p. - (Importazione illecita di beni culturali) Art. 518-undecies c.p. - (Uscita o esportazione illecite di beni culturali) Art. 518-duodecies c.p. - (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) Art. 518-quaterdecies c.p. - (Contraffazione di opere d'arte)
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevecies)	Art. 518 sexies c.p. - (Riciclaggio di beni culturali) Art. 518 terdecies c.p. - (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)
Delitti tentati (art. 26)	I delitti succitati sono puniti anche se commessi nelle forme del tentativo.

1.1.2 Le sanzioni applicabili

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall'art. 9 del Decreto sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità della Società, viene applicata con il sistema delle quote, come disposto dall'art. 11. Il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio, volto a determinare autonomamente: i) il numero delle "quote", calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dalla Società, e ii) l'importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente stesso, allo scopo esplicito di "assicurare l'efficacia della sanzione".

Le sanzioni interdittive sono state invece previste in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività della Società. Affinché possano essere

irrogate però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" della Società stessa, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13).

In particolare, le sanzioni interdittive, (*ex art. 9, secondo comma*) sono:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto, nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva che determini l'interruzione dell'attività della Società, il giudice ne dispone il commissariamento ogniqualvolta:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- ovvero l'interruzione dell'attività della Società possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il tenore afflittivo di questo "armamentario" sanzionatorio è ulteriormente accresciuto dalla possibilità, prevista per le sanzioni interdittive e per il c.d. commissariamento, di anticiparne

l'applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari, già nella fase delle indagini preliminari.

Tanto nel caso di irrogazione di pene pecuniarie che in quello di pene interdittive, l'orientamento "preventivo" del sistema complessivamente delineato dal Decreto si evince dal fatto che tanto l'attività riparatoria quanto la regolarizzazione "post factum" da parte della Società coinvolta consentono di diminuire il "quantum" della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art.12, ovvero di escludere l'applicazione di sanzioni interdittive, ex art. 17.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo, nel caso in cui, nei confronti della Società venga applicata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

Quanto alle norme processuali, il Decreto Legislativo in esame prevede che, competente all'accertamento dell'illecito nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative *de quibus* sia lo stesso Giudice penale chiamato a verificare la sussistenza dei reati cosiddetti presupposto (artt. 34 e seguenti D.lgs. n. 231 del 2001).

Come è stato già anticipato, nel corso delle indagini è prevista la possibilità di applicare, nei confronti della Società, misure cautelari interdittive, nelle forme del contraddittorio anticipato, nonché il sequestro preventivo e/o conservativo (artt. 45 e seguenti D.lgs. n. 231 del 2001).

1.1.3 Responsabilità della Società e vicende modificative

Il Decreto prevede che, in caso di trasformazione della Società, resti ferma la responsabilità della Società trasformata per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione della Società, anche per incorporazione, la Società che ne risulta risponde dei reati dei quali si siano resi responsabili le Società partecipanti alla fusione, ed alla stessa saranno applicate le sanzioni pecuniarie e interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati.

In caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto; la responsabilità solidale delle società beneficiarie si aggiunge a quella della società scissa. In caso di scissione totale, le società o Enti beneficiari della scissione rispondono (in solido tra loro) della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi commessi, anteriormente alla scissione, dalla Società scissa. Nella scissione sia totale che parziale, ciascuna Società o Ente beneficiario della scissione risponde nei limiti del patrimonio netto ad essa trasferito. Risponde dell'obbligazione pecuniaria oltre tale limite, se necessario, la Società o Ente a cui sia stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto si applicano ai soli Enti ai quali è rimasto (ipotesi riferibile alla sola scissione parziale) ovvero è stato trasferito (in tutti i casi di scissione), anche soltanto in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria (salvo il beneficio della

preventiva escussione del cedente, e nei limiti del valore dell'azienda ceduta). Il cessionario è tenuto a pagare le sanzioni pecuniarie a condizione che il debito risulti dai libri contabili obbligatori e che lo stesso sia, comunque, a conoscenza degli illeciti amministrativi antecedentemente commessi. Ciò vale altresì nelle ipotesi di conferimento d'azienda.

In ogni caso, al cessionario non si applicano le sanzioni interdittive.

1.1.4 L'adozione del Modello Organizzativo quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa da reato: nel caso in cui i reati siano commessi dai soggetti cosiddetti apicali, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, quest'ultimo non è responsabile e quindi non può incorrere nelle predette sanzioni, qualora dimostri che:

1. l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (cd. Modello Organizzativo);
2. abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito anche "OdV");
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione;

4. non vi sia stato omissso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, allorquando il reato sia stato commesso dai soggetti cosiddetti sottoposti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, quest'ultimo, in sé responsabile in caso di inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, è in ogni caso esente da responsabilità se ha precedentemente adottato ed attuato efficacemente un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo.

Se è vero, insomma, che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una responsabilità a carico dell'Ente, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo allorché all'Ente stesso possa imputarsi una c.d. '*colpa di organizzazione*', vale a dire non aver istituito e messo in opera un sistema di controllo interno; nonché, più in generale, la mancata adozione ed attuazione di un nucleo di regole di cautela (per l'appunto, il Modello Organizzativo) volte a prevenire o contrastare l'eventuale agire illecito dei soggetti apicali e subalterni.

Occorre peraltro sottolineare che, se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti, la colpa d'organizzazione si presume e spetta dunque all'Ente provarne l'insussistenza; se invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d'organizzazione va provata da parte di chi invece (nel processo penale, il pubblico ministero) ne sostiene il ricorrere.

Inoltre, il Decreto prevede (art. 6) che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
6. prevedere uno o più canali che consentano, in riservatezza, ai soggetti apicali o dipendenti di segnalare condotte illecite - rivelanti ai sensi del Decreto - poste in essere all'interno dell'Ente, nonché violazioni del Modello.

Le regole cautelari e le procedure che confluiscono nel modello di organizzazione e gestione dell'attività della VS ELETTRICA S.R.L. devono non solo assicurare la prevenzione dei fatti di reato da parte dei soggetti responsabili, ma anche regolare l'opportuna azione di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, al fine altresì di assicurare un giudizio di idoneità da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'Ente.

Detta efficacia esonerante non potrà essere raggiunta se non a seguito dell'adozione dei protocolli preventivi.

1.1.5 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

In un quadro siffatto, la messa a punto, l'adozione e l'attuazione del "Modello Organizzativo" rappresentano, se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un onere (dovere libero) ed una necessità per gli Enti che vogliano operare con la ragionevole certezza di non essere coinvolti nel meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto.

È altrettanto chiaro, tuttavia, che la disciplina dettata dal D.lgs. n. 231/2001 chiama in causa tutti i dipendenti e gli operatori degli Enti.

Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle procedure e dei principi indicati dal Modello rappresenta un obbligo imprescindibile, il cui pieno e leale assolvimento essi sono tenuti a garantire per almeno due ragioni. La prima è che, in quanto aventi ad oggetto, più o meno direttamente, il patrimonio o l'immagine dell'Ente, le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 possono produrre danni economici che si riverberano sulla capacità dello stesso di creare ricchezza ed opportunità di lavoro. La seconda è che il rispetto dei principi ispiratori del Modello è parte integrante di un'immagine che chiunque agisca in nome e per conto dell'Ente è tenuto a garantire.

Ciò premesso si indicano alcuni **requisiti essenziali del Modello Organizzativo**.

Il Legislatore ha individuato i criteri essenziali che i modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati disciplinati dal Decreto devono possedere per essere valutati idonei a determinare l'esclusione della responsabilità dell'Ente ed ha imposto all'Organo dirigente, ai fini indicati nell'art. 6 del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di tali modelli.

Ne discende che ad oggi può considerarsi efficace, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali, un Modello Organizzativo, adeguato ai sensi del Decreto, dotato delle seguenti componenti essenziali:

- A) principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto capaci di assicurare:
- l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
 - il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti dell'Ente con la Pubblica Amministrazione e con i terzi;
 - l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo.
- B) mappatura delle attività dell'Ente "sensibili", ovvero delle attività nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto, da sottoporre pertanto ad analisi e costante monitoraggio;
- C) definizione dei "protocolli" finalizzati a garantire, nell'ambito delle attività dell'Ente "a rischio", i seguenti principi di controllo:
- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività all'interno di ciascun processo;
 - tracciabilità e comprovabilità dei processi ovvero degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo
-

-
- coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- oggettività dei processi decisionali al fine di limitare decisioni dell'Ente basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, o esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni dell'Ente, ecc.);
- E) chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa. In particolare, tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Ente devono essere dotati di delega formale; le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- F) aggiornamento costante delle deleghe, in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti¹;
- G) costituzione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello;
- H) definizione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- I) definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

¹ La delega deve definire in modo specifico e certo i poteri del delegato, quelli del soggetto al quale il delegato stesso si rapporta, anche al fine di consentire una adeguata vigilanza sul suo operato; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; è necessaria l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio dell'Ente.

- J) attività di formazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

1.2 La tutela del Whistleblower

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori al fine di favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing, istituito a tutela dell'integrità dell'ente stesso, recepisce l'invito a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di reati commessi in ambito aziendale, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui siano venuti a conoscenza.

Tale finalità ben si concilia con il precipuo scopo del D.lgs. 231/2001 di prevenire la commissione di illeciti e condotte improprie all'interno di una compagine sociale attraverso l'adozione di un idoneo Modello Organizzativo.

Infatti, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e, integrando l'articolo 6² con i commi 2bis, 2ter e 2quater, inserisce una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello Organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

² Art. 6, comma 2bis, del D.lgs. 231/2001:

“I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

Alla luce di questo intervento normativo, il Modello Organizzativo risulterà idoneo allorché avrà previsto canali in grado di consentire ai soggetti apicali e a coloro che sono da questi diretti o controllati di presentare, a tutela della integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello Organizzativo.

I canali dovranno garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed il Modello Organizzativo dovrà evitare che nei confronti di quest'ultimo soggetto vengano perpetrati atti di ritorsione o di discriminazione per il fatto della segnalazione.

1.2.1 Specifiche prescrizioni in materia di Whistleblowing

Nel paragrafo precedente si è analizzata genericamente la modifica apportata all'art. 6 del Decreto 231/2001 con cui si è introdotto l'obbligo, per le società che si dotano di un Modello Organizzativo, di tutelare il "Whistleblower" e dunque di incentivare l'attività di segnalazione. Di seguito le *best practices* da seguire per imprimere maggiore effettività alle nuove prescrizioni.

- A) Il legislatore ha individuato negli apicali e nei sottoposti quei soggetti che possono effettuare segnalazioni. Tale indicazione, animata dal probabile intento di evitare una copiosa proliferazione di segnalazioni, non deve portare a ritenere esistente un *numerus*

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

Art. 6, comma 2ter, del D.lgs. 231/2001:

"L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo".

Art. 6, comma 2quater, del D.lgs. 231/2001:

"Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

clausus: la *ratio legis* non esclude la possibilità che altri soggetti esterni alla società segnalino. Infatti, se così non fosse, il novero di persone potrebbe risultare, nella concretezza delle diverse forme di organizzazione, eccessivamente ristretto. Basti pensare, ad esempio, che molteplici sono le realtà organizzative, con personale numericamente esiguo, che intrattengono rapporti con Istituzioni e cittadini – utenti. In tali ipotesi, non remote, limitare l'elenco dei potenziali segnalanti ai soli apicali e sottoposti potrebbe rendere inefficace, sul punto, il Modello Organizzativo.

È opportuno, conseguentemente, che si dia la possibilità di segnalare anche a soggetti che entrano a contatto con l'Ente in ragione del suo oggetto sociale. Questi ultimi devono essere messi a conoscenza di tale possibilità e degli strumenti all'uopo predisposti, nonché dei rischi derivanti da segnalazioni con carattere temerario.

- B) Oggetto delle segnalazioni sono le “condotte illecite” rilevanti ai sensi del Decreto e le “violazioni del Modello Organizzativo”.

Le prime devono essere “circonstanziate”, oltreché “fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”: tali locuzioni stanno a significare come, in sostanza, nel convincimento del Whistleblower, i fatti segnalati debbano integrare le fattispecie di reato richiamate nel Decreto e poter ragionevolmente essere provati.

Le violazioni del Modello Organizzativo, per converso, consistono in violazioni di regole poste dallo stesso e che non necessariamente integrano fattispecie di reato.

- C) I requisiti naturali dell'organo deputato a ricevere la segnalazione sono costituiti dall'indipendenza e dai poteri di azione: tali caratteristiche consentono di prevenire,

conoscere, reprimere illeciti e violazioni. È opinione valida e diffusa quella secondo cui le segnalazioni ben possono essere rivolte all'ODV e da questo evase.

Sul punto, prendendo atto delle forme diverse di organizzazione, il legislatore ha comunque lasciato il singolo Ente libero di individuare un altro organismo, dotato di indipendenza e di pieni poteri, purché rimangano garantiti i canali di comunicazione e la tutela del segnalante. In quest'ultimo caso, permangono ovviamente saldi gli obblighi discendenti dal flusso informativo con l'ODV.

- D) I canali di segnalazione devono essere almeno due e uno obbligatoriamente di carattere informatico.

Le caratteristiche del mezzo di trasmissione si intrecciano necessariamente con la tutela della riservatezza della identità dell'agente. Il legislatore non ha espressamente previsto la modalità di segnalazione in forma anonima; tuttavia, se il fine precipuo della innovazione è la prevenzione e la repressione degli illeciti, la segnalazione anonima deve vedere riconosciuta la propria dignità. Per evitare inutili proliferazioni, segnalazioni temerarie o dolose, si dovranno prevedere dei filtri in entrata, circostanziando maggiormente le denunce, ovvero prendere in considerazione solo quelle che avranno visto un dialogo anonimo col soggetto Whistleblower.

Dopo un'attenta analisi comparata, lo strumento informatico appare l'unico in grado di bilanciare la tutela della riservatezza con l'adeguatezza nel trattare la segnalazione, anonima o meno che sia: la posta ordinaria o il fax infatti, pur potendo astrattamente garantire la riservatezza, lasciano dubbi relativamente al secondo aspetto.

Deve guardarsi in maniera sfavorevole alle segnalazioni che possono essere rese unicamente utilizzando computer ad hoc posti all'interno dei locali appartenenti all'ente: si tratta di un evidente disincentivo alla segnalazione che non merita ulteriori approfondimenti. Il canale informatico deve essere pertanto accessibile anche da smartphone o pc personali.

Per la buona evasione della segnalazione andrebbe consentito ed incentivato un dialogo riservato tra il Whistleblower e l'organo deputato a ricevere la comunicazione e quindi ad attivarsi. Infatti, il solo contatto occorso in sede di segnalazione potrebbe non essere sufficiente.

Lo scambio di informazioni può aversi sia nel caso in cui il soggetto si identifichi, sia nel caso in cui scelga di rimanere anonimo.

La tecnologia odierna vede l'esistenza di piattaforme (app., siti internet; si veda anche quanto predisposto dall'ANAC) che consentono al segnalante anonimo di interloquire in più fasi con l'altra parte per il mezzo di sistemi crittografati che danno vita a quella che può essere certamente definita una chat.

Nel caso più semplice in cui invece debba semplicemente essere garantita la riservatezza dei dati del segnalante, tale funzione può ritenersi efficacemente attuata mediante caselle di posta elettronica dedicata le cui credenziali siano nell'esclusivo possesso dell'organo indipendente.

Ovviamente, i canali di segnalazione devono essere adeguatamente pubblicizzati, soprattutto nei confronti dei soggetti esterni all'organigramma dell'Ente.

VS Elettrica S.r.l. darà ampia diffusione dei canali di segnalazione adottati.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla VS ELETTRICA S.R.L.

La VS ELETTRICA S.R.L., con Sede Legale in Modugno (BA) alla Via dei Gladioli n. 6 Lotto B5, è stata costituita il 16 marzo 2009. La Società, inoltre, è dotata di sedi secondarie ed unità locali in Bari e in Guidonia Montecelio (RM). Per Statuto, il suo oggetto sociale consiste nello svolgimento delle seguenti attività economiche:

- a)** La costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la progettazione, la installazione e la manutenzione, per conto di privati, società, enti ed amministrazioni anche pubbliche di opere civili ed industriali nonché dei relativi impianti elettrici anche votivi, fotovoltaici, elettronici, elettromeccanici, impianti idrici e fognari, impianti a gas, impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, telefonici e di telecomunicazioni fisse e mobili, aeree e di via cavo, impianti di trasmissioni dati, stazioni di monitoraggio, impianti di protezione antincendio, impianti di collegamento in fibra ottica, impianti di radiocomunicazioni, impianti di elettrificazione, luce e forza motrice, stesura di cartografie digitalizzate, costruzione, installazione e manutenzione di cavi e conduttori sotterranei, linee elettriche ad alta, media e bassa tensione, cabine elettriche e sottostazioni;
- b)** La costruzione e realizzazione di opere edili, e la manutenzione anche per conto di terzi e la successiva vendita di edifici residenziali e non residenziali, di opere speciali in cemento armato, di opere idrauliche, di impianti a gas, antincendio, di opere di ingegneria civile e

- industriale in genere, di opere di urbanizzazione, di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, per l'energia elettrica e per le telecomunicazioni, nonché la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e impianti di protezione antincendio;
- c)** I lavori di demolizione, di preparazione del cantiere e di sistemazione del terreno, di trivellazione e di perforazione;
- d)** La costruzione, la pavimentazione e la manutenzione di strade, di autostrade e di piste aeroportuali, di linee ferroviarie e metropolitane, di ponti e gallerie, di impianti sportivi, di opere cimiteriali, marittime portuali e comunque qualsiasi opera o manufatto inerente la trasformazioni fisica del territorio; la fornitura e la posa in opera di segnaletica stradale, unitamente alla realizzazione e manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica;
- e)** La realizzazione, demolizione, ristrutturazione, la manutenzione e la riparazione di impianti e lavori per l'edilizia, scorporati dall'opera principale, quali, a titolo esemplificativo, di tinteggiature interne ed esterne di edifici e muri, intonacatura e stuccatura di pavimenti e di muri, di coperture, di impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici, idrici e fognari, di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte cancelli e barriere, di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione; di irrigazione, di difesa e sistemazione idraulica, di impianti di illuminazione e dispositivi di segnalazione; di impianti di depurazione, di impianti di irrigazione; di lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; di ascensori e scale mobili, impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi
-

- tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed evacuazione dei locali; la posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, di cassaforti, forzieri e porte blindate; di vetri, tutti gli altri lavori di completamento e finitura;
- f)** L'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili di qualsiasi genere e destinazione;
 - g)** La costruzione e la vendita di tutti i materiali e le apparecchiature inerenti agli impianti.
 - h)** Tutte le operazioni di carattere commerciale, mobiliare, immobiliare necessarie e/o utili per i predetti fini.

Il core business societario è il segnalamento ferroviario.

VS ELETTRICA S.R.L. è una società con capitale privato amministrata da un amministratore unico, che rappresenta legalmente l'impresa. L'organo di controllo è il revisore legale.

La società è inoltre dotata di un Responsabile tecnico.

La società è in possesso delle attestazioni SOA nonché delle certificazioni in materia di qualità, ambientale, salute e sicurezza sul lavoro. Annovera tra la propria clientela privati ed enti pubblici, in particolare, a titolo esemplificativo: Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Italferr s.p.a. Esim s.r.l., Bombardier Transportation Italy s.p.a., Bombardier Transportation Netherlands, Alstom Ferroviaria Spa, Mer mec s.p.a., Trenitalia s.p.a., Sirti s.p.a., Sirti Transportation s.r.l., Mer mec Ste srl, Matarrese s.r.l., Semataf Gruppo Castellano s.r.l., Città metropolitana di Bari, Anas s.p.a., Valtellina s.p.a., Ferrovie Del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., Ferrotramviaria s.p.a., Ladisa ristorazione srl.

In uno scenario di questo tipo, è risultato quanto mai opportuno procedere all'adozione di un Modello Organizzativo capace di assicurare le giuste condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività della Società, in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo. VS ELETTRICA S.R.L. ritiene che, con l'adozione di tale Modello, unitamente alla sua costante implementazione, si introduca, nella realtà della Società, l'opportuno strumento di sensibilizzazione di tutti i Dipendenti, Collaboratori e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati.

Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nella realizzazione delle proprie attività, comportamenti corretti, conformi ai principi cui si ispira la VS ELETTRICA S.R.L. nel perseguimento del proprio oggetto sociale, tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

La VS ELETTRICA S.R.L. dunque, intende adottare, attuare ed implementare efficacemente il Modello, non solo ai fini dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/01, ma anche per migliorare la propria *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati e sanzionando le violazioni del Modello.

2.1 Finalità del Modello

Le finalità del Modello sono quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto nelle medesime Aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, a discapito tanto proprio quanto dell'Ente;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da VS ELETTRICA S.R.L. in quanto (anche nel caso in cui VS ELETTRICA S.R.L. fosse apparentemente in condizioni di trarne vantaggio) comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- intervenire tempestivamente per prevenire, contrastare o ragionevolmente limitare, grazie ad una efficace azione di monitoraggio, i possibili rischi connessi all'attività della Società con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illecite.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione di "attività sensibili" e, ove necessario, la loro conseguente corretta procedimentalizzazione.

Pertanto, il Modello predisposto dalla Società si fonda su un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che quindi, nella sostanza:

1. sono basate sull'individuazione delle aree e dei processi della Società che presentano macro-criticità tali da ingenerare possibili situazioni a rischio-reato nell'attività della Società, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, secondo criteri che consentano di valutarne, verificarne e documentarne l'impatto economico – cd. *Risk Assessment*;

2. costituiscono un complesso normativo interno diretto a formalizzare l'adozione e l'attuazione delle procedure decisionali all'interno della Società in relazione ai rischi/reato da prevenire tramite:
 - il sistema dei Protocolli, in cui confluisce anche il Codice Etico, che a sua volta fissa le linee di orientamento programmatiche tali da assicurare l'efficiente attuazione di procedure operative formalizzate, tesi a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere e attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati presupposto, nonché volti a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
 - un sistema di deleghe e di poteri operante all'interno della Società, chiaro e trasparente, che consenta di evidenziare con facilità i soggetti coinvolti nei diversi processi di formazione e di attuazione delle decisioni, nel pieno rispetto del citato principio di segregazione delle funzioni;
 - la definizione di strutture organizzative coerenti con l'obiettivo di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti, applicando una reale segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
 3. individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
 4. attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché di curarne la diffusione al personale, ai collaboratori
-

esterni e ai terzi in genere che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con la VS ELETTRICA S.R.L.

2.2 Costruzione del Modello

Nel corso del 2021, l'Ente ha deliberato l'avvio di un progetto interno, finalizzato alla predisposizione del Modello, con il supporto di collaboratori e professionisti esterni dotati di una specifica preparazione nel campo del diritto penale commerciale.

A tal fine, VS ELETTRICA S.R.L. è stata coinvolta in attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte all'elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore in relazione ai Modelli, i punti fondamentali possono essere così brevemente riassunti:

a) mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati, al fine di individuare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti di commissione dei reati.

b) previsione di regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire (modalità di gestione del rischio) ed individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

In particolare, le fasi in cui si è articolato il percorso che ha portato all'individuazione delle aree a rischio, sulla cui base è stato successivamente redatto il Modello, sono state articolate nelle seguenti attività di analisi:

- esame del sistema organizzativo e di controllo esistente;
- incontri con gli esponenti apicali, taluni sottoposti nonché consulenti dell'Ente;
- mappatura delle attività a rischio reato ex d.lgs. n. 231/2001;

- definizione dei protocolli etico-comportamentali da implementare;
- pianificazione delle attività di formazione e comunicazione del Modello;
- definizione del Codice Etico;
- definizione delle linee guida relative al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- definizione del sistema disciplinare.

2.2.1 Struttura del Modello

Il Modello dunque, così predisposto a seguito delle attività descritte che precedono, è costituito da:

1. **Parte Generale**, che contiene le regole e i principi generali del Modello;
 2. **Parte Speciale**, dove sono analizzate le singole fattispecie di reato e definiti i protocolli etico-organizzativi costituiti dalle procedure e dalle regole che, nel dettaglio, devono guidare la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo interni all'Ente ed essere applicati tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati - presupposto;
 3. **Mappatura delle Aree di Rischio**, che consente l'individuazione delle aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel D.lgs. 231/01;
 4. **Codice Etico**, dove sono prospettati i principi deontologici cui l'attività della VS ELETTRICA S.R.L. e il Modello stesso sono improntati;
 5. **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**, al fine di disciplinare gli aspetti e le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo previsto dal Decreto;
-

6. **Sistema Disciplinare**, che prevede le sanzioni da irrogare, e le relative procedure applicative.

Il Modello così articolato consente una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. La dinamica sociale e l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, siano inseriti o comunque collegati all'ambito di applicazione del Decreto – potranno rendere, in futuro, necessaria l'integrazione e/o l'aggiornamento del Modello. Ma anche le stesse trasformazioni dell'organico della Società e la quotidiana implementazione del Modello possono suggerire i necessari adeguamenti, al fine di minimizzare i livelli di rischio all'interno della VS ELETTRICA S.R.L. In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché l'Organo amministrativo (ad oggi, amministratore unico) della VS ELETTRICA S.R.L. proceda costantemente all'aggiornamento del Modello.

2.2.2 Adozione del Modello nell'ambito della VS ELETTRICA S.R.L.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come meramente facoltativa e non obbligatoria, VS ELETTRICA S.R.L. – in conformità con le proprie politiche – ha comunque ritenuto opportuno procedere alla elaborazione del Modello.

Essendo il Modello atto dell'Organo Dirigente, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del d.lgs., le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Organo amministrativo (ad oggi, amministratore unico), ovvero di un suo delegato, salvo

successiva approvazione dello stesso Organo in quanto titolare del potere di adozione e modifica del Modello.

2.2.3 Attuazione del Modello all'interno della VS ELETTRICA S.R.L.

L' Organo amministrativo (ad oggi, amministratore unico) della VS ELETTRICA S.R.L., al fine di assicurare l'efficace applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, curerà il coordinamento delle attività di implementazione e verifica dello stesso, nonché proporrà e discuterà le modifiche che si riterranno necessarie, sulla base delle esigenze di adeguamento emerse in sede di verifica.

A tal fine, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito primario di esercitare il controllo sull'attuazione del Modello stesso, secondo le procedure in esso descritte, e per mezzo dei poteri e delle funzioni di cui lo stesso è investito, in ragione del proprio Regolamento.

Lo stesso Organismo di Vigilanza ha, altresì, il compito di dare impulso e di coordinare in via generale, all'interno della Società, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello, al fine di una sicura, corretta ed omogenea attuazione.

2.2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a chi esercita anche di fatto la gestione e il controllo della Società.

L'applicazione del Modello e del codice Etico è estesa poi a tutti i dipendenti della VS ELETTRICA S.R.L., e altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato e per conto della stessa o a cui sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

L' Organo amministrativo (ad oggi, amministratore unico), ovvero un suo delegato, determina preliminarmente le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati, nonché le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute, in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 5.1.

I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione degli stessi.

2.2.5 Il Codice Etico

Parimenti al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, quale parte integrante dello stesso, l' Organo amministrativo (ad oggi, amministratore unico) della VS ELETTRICA S.R.L. ha adottato il Codice Etico, documento ufficiale in cui sono dichiarati i principi e i valori caratteristici della Società, nel quale devono riconoscersi tutti coloro che operano, in essa e per essa.

Esso tende ad uniformare i singoli comportamenti della Società, al fine di rendere il fine aziendale perseguito compatibile e sinergico con le esigenze di legalità sottese all'adozione del d.lgs. n. 231/2001.

Il Codice Etico, dunque, si colloca nell'ambiente di controllo della Società e deve ispirare la condotta del Vertice, dei Dipendenti, dei Collaboratori, nelle relazioni con la Società stessa, nonché, all'esterno, con gli Enti istituzionali, le associazioni di categoria, le associazioni ambientali, e con gli altri *stakeholders*.

Il Codice Etico della VS ELETTRICA S.R.L. comprende:

- a) i principi di deontologia della VS ELETTRICA S.R.L.;
- b) gli standard comportamentali comuni, nell'accezione dei diritti e dei doveri a cui sono tenuti tutti coloro che operano con, e per la Società;
- c) le procedure di attuazione, diffusione, controllo, nonché sanzionatorie.

2.2.6 Organismo di Vigilanza

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 231/2001, l' Organo amministrativo nomina l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), istituzionalmente preposto all'interno della Società, ma in una posizione di piena autonomia e indipendenza, alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, anche al fine di curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'OdV è preposto:

- 1. alla verifica sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, al fine di comprovarne l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati di cui al Decreto;

2. alla vigilanza sulle condotte dei singoli soggetti dell'Ente, per verificarne la corrispondenza alle procedure e ai protocolli etico - organizzativi di cui al Modello vigente, nonché l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;
3. all'adozione di ogni provvedimento necessario affinché l' Organo amministrativo (ad oggi, amministratore unico) ovvero un suo delegato (salvo successiva ratifica da parte dell' Organo predetto) curi il costante aggiornamento del Modello, al fine di assicurarne la tenuta e l'effettività, rispetto ai mutamenti della Società ed alle modifiche normative;
4. all'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo e/o informativo;
5. a tutte le procedure di verifica e di controllo previste nei protocolli;
6. a garantire, in materia di whistleblowing, l'adeguata informazione su tale sistema, la riservatezza dei segnalanti, la loro tutela contro discriminazioni e ritorsioni, ma soprattutto la presa in carico delle segnalazioni e la repressione degli illeciti.

L'OdV può avere forma monocratica o collegiale (n.3 soggetti). Per la nomina dei componenti, per i requisiti di autonomia, professionalità e continuità d'azione, per le relative procedure decisionali e attuative e, quindi, in generale, per la comprensione dei compiti dell'Organo, si rinvia al Regolamento dello stesso.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli sono propri, si potrà avvalere del supporto delle altre funzioni della Società ovvero di Consulenti esterni per il perseguimento dei fini predetti.

L'Organo amministrativo si impegna ad assegnare, anche in sede di formazione del budget della Società, una dotazione iniziale di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, il quale ne disporrà nell'esercizio della sua attività.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare l'Organo amministrativo per iscritto, all'inizio di ciascun esercizio, circa il piano di attività predisposto per l'adempimento delle funzioni alle quali è preposto. Riferisce inoltre, immediatamente, le eventuali problematiche applicative e i significativi tratti di discrepanza rilevati nella verifica dell'applicazione del Modello.

Gli eventuali incontri tra l'Organismo di Vigilanza, l'Organo di Amministrazione e gli organi di controllo dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

Con cadenza almeno annuale, l' Organismo di Vigilanza svolge una relazione rivolta all' Organo amministrativo, in merito alle proprie attività di verifica ed all'attuazione del Modello, quindi sulle eventuali violazioni di cui sia venuto a conoscenza.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre richiedere agli altri soggetti facenti parte della Società di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza comunica per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle Aree e/o dei processi, in caso di riscontro di comportamenti o azioni non in linea con il Modello, qualora dai controlli scaturissero situazioni a rischio reato.

Quindi, in linea con le procedure della Società, l'OdV acquisisce gli elementi da comunicare alle strutture preposte, per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

2.2.6.1 I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello a cui l'OdV è istituzionalmente preposto, in presenza di situazioni nelle quali può essere possibile il verificarsi dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, si impone la trasmissione all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti interessati, di tutte le informazioni utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo, quelle relative:

- alle risultanze delle procedure di verifica e di controllo, dalle quali emergano criticità, in sede di attuazione del Modello;
 - alle anomalie e alle atipicità riscontrate dalle funzioni della Società;
 - ai provvedimenti e/o alle informative della polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, da cui si evinca l'esistenza di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
 - alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi circostanza, che possa essere connessa ai fatti da reato di cui al Decreto (cfr. provvedimenti disciplinari nei confronti di Dipendenti);
 - ad eventuali commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001;
 - ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, qualora essi siano legati alla commissione di taluno dei reati di cui al decreto;
 - alle notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo della Società;
 - a modifiche inerenti il sistema delle deleghe all'interno della Società;
 - alla realizzazione di operazioni significative o atipiche, nel cui contesto possono annidarsi ipotesi di rischio – reato;
-

- a mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio di taluni dei reati di cui al Decreto.

Per quanto attiene, invece, alle comunicazioni del revisore ovvero della funzione facente capo ad Amministrazione - Finanza - Controllo aventi ad oggetto carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società, queste dovranno essere portate direttamente a conoscenza, dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza devono essere altresì portate a conoscenza:

- le informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- i verbali delle riunioni dell'Organo amministrativo, le comunicazioni del revisore;
- le attività intrattenute con la Pubblica Amministrazione;
- le eventuali erogazioni pubbliche di cui la Società dovesse essere beneficiaria;
- le comunicazioni delle Autorità amministrative o fiscali, relative alle attività di verifica svolte sul bilancio, sulle comunicazioni tributarie, e agli esiti delle ispezioni effettuate presso la Società;
- informazioni relative a violazioni incidenti sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché sulla salubrità ambientale;
- qualsiasi altra informazione, in qualunque modo acquisita, relativa alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello.

Dovranno essere altresì assicurate le opportune procedure di comunicazione, tali da consentire un agevole e tempestivo flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti in possesso delle notizie e delle circostanze sopra indicate, ovvero relative alla commissione di reati o situazioni non conformi con le prescrizioni del Modello o del Codice Etico.

I report e la documentazione rilevante ai fini “231” dovranno essere conservati agli atti, da parte delle Direzioni/Funzioni interessate e dell’Organismo di Vigilanza, per un periodo non inferiore a 10 anni.

L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, riferendo circa l’intero iter di verifica nelle comunicazioni periodiche che è tenuto ad effettuare.

In ogni caso l’Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni della Società e, dunque, presso tutto il personale della stessa, – senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva – al fine di ottenere, ricevere e raccogliere le suddette informazioni e in generale ogni informazione o dato utile per lo svolgimento della propria attività.

2.2.7 Comunicazione e Formazione

Al fine di garantire l’efficace attuazione del Modello predisposto dalla VS ELETTRICA S.R.L., è necessario assicurare una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, nei confronti di tutti i soggetti all’interno della Società, dai dirigenti sino ai dipendenti, nonché ai terzi che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con la Società.

La formazione e l’informazione dei soggetti sono assicurati con un diverso grado di approfondimento e con diverse modalità in relazione alla funzione svolta, alle risorse medesime coinvolte nelle attività sensibili e al diverso livello di rischio dell’area considerata.

L’attività di formazione e informazione è affidata all’Organismo di Vigilanza con il supporto dell’Area Personale. Attendere all’attività formativa è obbligatorio, l’inosservanza dell’obbligo

è suscettibile di valutazione disciplinare. L'Organismo di Vigilanza effettuerà controlli in merito alla qualità e alla frequenza della formazione.

2.2.7.1 Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine della Società

Dovranno essere fornite alle istituzioni, nonché ai clienti, ai fornitori, alle associazioni di categoria, alle associazioni ambientali, ecc. apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del Modello, mediante idonea diffusione.

Ai fini di un'adeguata attività informativa, i soggetti della Società competenti, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del contenuto del Modello ai predetti soggetti mediante pubblicazione della parte generale del Modello sul sito internet della VS ELETTRICA S.R.L. (sul sito dovrà essere altresì pubblicata l'informativa avente ad oggetto la segnalazione degli illeciti c.d. whistleblowing).

I soggetti destinatari possono essere invitati a rilasciare, a cura della funzione interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) della Società, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni, e a non tenere condotte che possano esporre la Società alla responsabilità da reato di cui al d. Lgs. n. 231/01.

2.2.8 Sistema disciplinare

L'implementazione di un efficace Sistema Disciplinare, quale parte integrante del Modello, idoneo a sanzionarne la mancata attuazione o la violazione delle prescrizioni in esso indicate, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della *Governance* della Società costituisce la risposta afflittiva e general preventiva nei confronti del trasgressore.

L'accertamento della responsabilità dell'autore delle violazioni avviene secondo modalità opportune ad assicurargli il contraddittorio, nel procedimento di verifica della responsabilità e di contestazione della sanzione.

Il sistema disciplinare adottato costituisce l'esito applicativo delle eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio da parte degli organi interni ed esterni alla Società.

Le sanzioni possono essere irrogate quando, in riferimento alla violazione delle regole comportamentali disposte dal modello e/o dal Codice etico, sia stata accertata la colpevolezza del soggetto responsabile, indipendentemente dalla verifica della stessa nelle opportune sedi giurisdizionali, attraverso la procedura di accertamento delle predette condotte che esso prevede.

In particolare, ai fini dell'applicazione delle rispettive sanzioni, sono rilevanti le condotte di violazione e di elusione delle regole comportamentali disposte dal modello e/o dal Codice Etico, nonché le volontarie elusioni delle stesse e le applicazioni colpose imperfette.

Il Sistema disciplinare adottato della Società prevede, altresì, un'apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e

in generale a vigilare sulla osservanza, l'applicazione e l'aggiornamento del Sistema Disciplinare, anche in riferimento agli organi dirigenziali della Società.

3. Il Modello di *Governance* ed il Sistema Organizzativo

3.1 Il Modello di *Governance* della VS ELETTRICA S.R.L.

Il sistema di *Corporate Governance* della VS ELETTRICA S.R.L. risulta, attualmente composto dai seguenti organi:

Assemblea dei soci ordinaria

Spetta all'assemblea ordinaria dei soci la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società. L'assemblea ordinaria dei soci infatti, delibera nelle materie previste dalla legge, ed in particolare:

1. approva il bilancio;
2. nomina l'Organo Amministrativo, gli organi di controllo, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone contemporaneamente il compenso;
3. delibera sulla responsabilità degli amministratori e degli eventuali Sindaci;
4. delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo;
5. delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

Assemblee speciali

Ai sensi dell'art. 2365, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Organo amministrativo

La società è amministrata ad oggi da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

La scelta degli Amministratori deve essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 4, co. IV, D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 e dall'art. 2 del D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

L'Organo Amministrativo nomina altresì il Responsabile tecnico.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci.

Organo di controllo

Ad oggi, VS ELETTRICA Srl ha quale organo di controllo contabile, in carica per tre esercizi, il revisore legale. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'assemblea dei soci. Successivamente, il Tribunale, sentito l'interessato, approva con decreto la deliberazione.

3.2 Struttura Organizzativa della VS ELETTRICA S.R.L.

La struttura organizzativa della Società deve essere orientata a garantire la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo. Ciò avvalendosi di strumenti organizzativi, anche se parzialmente basati su usi e consuetudini, improntati ai principi generali di:

- conoscibilità dei processi e di coloro che vi operano all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli.

Conseguentemente, le procedure e le prassi attualmente devono essere improntate ai seguenti criteri:

- la separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'effettuazione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
- la documentazione di ciascun passaggio rilevante del processo: il principio assume un ruolo fondamentale nel caso di transazioni e operazioni economiche, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che chiariscano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- adeguati livelli di formalizzazione ed informazione;
- la costituzione di un sistema chiaro di deleghe e procure.

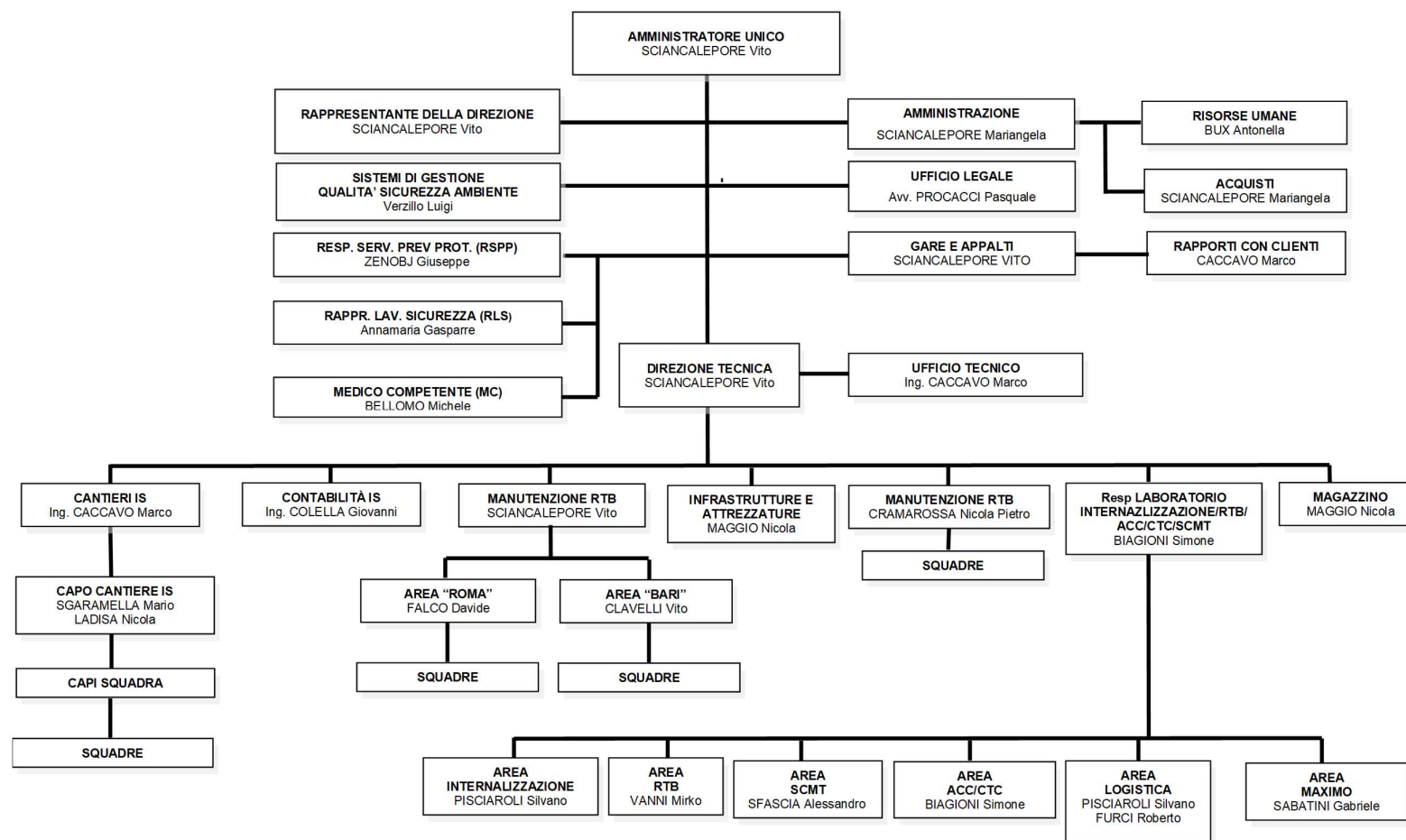
La valutazione preliminare dell'assetto organizzativo della Società è stata effettuata mediante l'analisi delle informazioni ottenute tramite specifiche interviste effettuate con il personale apicale della società.

In particolare, la valutazione dell'assetto organizzativo della Società è stata basata sull'Organigramma aziendale attualmente vigente.

La struttura organizzativa, retta e coordinata dall'Organo amministrativo, è stata descritta in un organigramma suddiviso in Aree, ciascuna delle quali è retta da un responsabile:

- Amministrazione;
- Direzione Generale Amministrativa;
- Direzione Tecnica;
- Area Qualità – Sicurezza – Ambiente;
- Area Legale;
- Area Gare e Appalti;
- Area Tecnica;
- Area Risorse Umane;
- Area Contabilità;
- Area rapporti con clienti;
- Area Cantieri;
- Aree Attività Laboratori, Infrastrutture e attrezzature, Magazzino.

P02 - ORGANIZZAZIONE – ORGANIGRAMMA AZIENDALE



3.3 Descrizione delle deleghe e individuazione dei soggetti ‘apicali’ e ‘subalterni’

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza, i poteri di firma ed i limiti di spesa assegnati ai titolari di deleghe e procure all’interno dell’Ente dovranno essere individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura, nei limiti di quanto strettamente necessario all’espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi in genere, per conto della VS ELETTRICA S.R.L., dovranno essere dotati di delega formale. Le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma; esse devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo ed individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

Nell’ambito dell’organigramma della VS ELETTRICA S.R.L., i *soggetti apicali* individuati risultano i seguenti:

- Organo Amministrativo;
- Direttore Area Amministrativa;
- Direttore – Responsabile Tecnico;
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti;
- Responsabili Qualità Ambiente e Sicurezza;
- Responsabili Cantieri;

-
- Responsabili Contabilità Generale;
 - Responsabile Commerciale ed Acquisti;
 - Responsabile Ufficio Risorse Umane.

4. Identificazione delle aree della Società a rischio reato (*Risk Assessment*) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (*Gap Analysis*)

4.1 *Risk Assessment e Gap Analysis*

Il *management* della Società, costituito dai Responsabili delle Direzioni sopra richiamate, nonché alcuni loro Collaboratori, sono stati coinvolti, sulla scorta delle informazioni acquisite, nell'analisi della struttura organizzativa, dalla cui elaborazione sono state identificate le macro-aree a rischio, nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

L'analisi delle situazioni di rischio esistenti è stata condotta considerando l'assetto organizzativo e procedurale della VS ELETTRICA S.R.L., alla data di redazione del Modello; in particolare le macro-aree ed i processi a rischio sono stati analizzati nel dettaglio, in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della responsabilità della Società.

Da ciò, si è potuto evincere che le fattispecie di reato, di cui al D.lgs. n. 231/2001, rilevanti per la VS ELETTRICA S.R.L. sono le seguenti:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);**
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);**

-
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);**
 - **Reati societari (art. 25-ter);**
 - **Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 septies);**
 - **Reati ambientali (art. 25-undecies);**
 - **Reati di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);**
 - **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);**
 - **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1);**
 - **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);**
 - **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater, 25-quater.1 e 25-quinquies).**

Le principali macro-aree di rischio individuate sono le seguenti:

- Area Amministrativa;
 - Area Direzionale;
 - Area Gare e Contratti;
 - Area Qualità Ambiente e Sicurezza;
 - Area Cantieri;
 - Area Contabilità Generale, commerciale, acquisti;
 - Area del personale.
-

Individuate le aree a rischio reato e, all'interno delle stesse, le attività e le funzioni della Società maggiormente sensibili, sono state evidenziate le possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto della responsabilità della Società stessa, unitamente, per le aree oggetto di analisi, all'esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio (*cd. Risk Assessment*).

In particolare, l'attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sotto-processi sensibili si è articolata in una serie di fasi successive. La prima è quella di *c.d. Process Assessment*, ossia di analisi delle attività e dei processi delle singole aree della Società, condotta mediante l'esame dei risultati delle interviste effettuate, in maniera guidata, ai Responsabili delle funzioni dell'Ente (*c.d. "soggetti apicali"*) identificati tramite l'analisi dell'assetto organizzativo. Le interviste puntano ad evidenziare, facendo specifico riferimento alla posizione assegnata ed alle mansioni svolte, sia le eventuali lacune e/o carenze organizzative che il soggetto percepisca nell'ambito della propria attività, sia le relazioni che intrattiene con colleghi in posizioni omogenee, nonché con la Presidenza della società.

La fase successiva è quella di *c.d. Risk Assessment*, ossia di verifica e abbinamento di ciascuna macro-categoria di reati presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi) allo specifico processo gestito dalla singola Area dell'Ente.

Ai fini della elaborazione di un efficace ed effettivo *Compliance program* idoneo all'ottenimento del beneficio giudiziale dell'esimente da responsabilità della Società, sono stati presi in considerazione i soli comportamenti attivi od omissivi idonei alla realizzazione delle specifiche fattispecie sostanzianti in un reato tipico *ex D.lgs. 231/01*;

alcuni comportamenti prodromici o strumentali, accessori o eventuali non idonei *ex se* alla consumazione (o al tentativo) del reato tipico sono stati comunque valutati, sebbene non assumano il rilievo di specifico rischio-reato.

I singoli reati sono stati censiti e mappati con riguardo alle funzioni espletate dalle specifiche Aree della Società e, in esse, con riguardo al peculiare macro-processo o singolo processo individuato. Tale rischiosità risulta valutata con riferimento temporale alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

In particolare, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell'ambito del Modello stesso, i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore, alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

Tale decisione è stata dettata essenzialmente da due ragioni:

- da un lato, si ritiene non possano esistere settori di attività della Società in cui il rischio di commissione di un qualsiasi reato richiamato dal Provvedimento possa essere astrattamente ritenuto inesistente, sebbene la sua consumazione nella realtà della Società sembri difficilmente ipotizzabile;
- dall'altro, la Società è convinta dell'opportunità di esprimere principi comportamentali volti a stigmatizzare tutte le condotte criminose, anche virtualmente realizzabili nel proprio ambito imprenditoriale, dando così prova tangibile della riprovazione nei confronti di chiunque dovesse porre in essere simili attività.

L'enunciazione di regole di condotta e il rinvio all'osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a

diffondere l'etica d'impresa di cui la VS ELETTRICA S.R.L. è portatrice, anche alla luce delle considerazioni precedentemente svolte.

Con riferimento alla verifica dei sistemi di controllo esistenti, in sede di mappatura delle Aree della Società e di censimento dei rischi-reato concretamente rilevati, per ciascuna *macro-area sensibile*, è stata verificata l'esistenza e la funzionalità, in chiave preventiva ex D.lgs. 231/2001, di eventuali sistemi di *Risk control* interno già vigenti all'interno dell'Ente, sebbene preordinati a diversa funzionalità e finalità (c.d. *Gap Analysis*).

Gli *output* risultanti dalle attività di identificazione delle aree a rischio e dalla *Gap Analysis* si articolano in una serie di documenti, costituenti parte integrante del Modello:

A. MATRICI ANALISI PROCESSI DELLA SOCIETA' (Allegato n. 1):

evidenziano visivamente i singoli rischi-reato rilevati (caselle di colore rosso), frutto dell'abbinamento di ciascun reato tipico facente parte della medesima macro-categoria alle singole carenze organizzative individuate nell'ambito dei macro-processi gestiti nella specifica Area della Società interessata per i quali si ritiene sussista una concreta potenzialità commissiva.

B. MAPPA DELLE MACRO AREE SENSIBILI / CRITICITA' DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO ESISTENTE: di seguito sono riportati i risultati della *Gap Analysis* per ciascuna Area:

Reati PA

Area	Macroarea sensibile	Esemplificazione criticità del sistema
Alta Direzione	Partecipazione a gare pubbliche	1. Difetto di una procedura formalizzata che individui i soggetti che si interfacciano con gli Enti pubblici (et similia), identificandone compiti e responsabilità. 2. Sussiste il rischio di fattispecie corruttive correlate alla procedura di partecipazione al bando (es. ricezione dell'informazione su natura del bando, valutazione dello stesso, approvazione, partecipazione)
Alta Direzione	Richiesta e gestione di contributi, finanziamenti, erogazioni pubbliche in generale	1. Difetto di una procedura formalizzata che individui i soggetti preposti a tali procedure. 2. Sussiste il rischio di ottenimento di indebite erogazioni ovvero di distrazione delle somme ricevute.
Alta Direzione - Responsabili di Area	Ottenimento di certificati, autorizzazioni, licenze, concessioni	1. Difetto di una procedura formalizzata che individui i soggetti preposti a tali procedure. 2. Sussiste il rischio di consumazione di fattispecie corruttive nelle procedure di rilascio di certificati, autorizzazioni, licenze, concessioni.
Alta Direzione	Stipulazione di convenzioni, contratti, accordi e protocolli d'intesa	Sussiste il rischio di consumazione di ipotesi corruttive, nelle ipotesi in cui le controparti abbiano legami con esponenti della Pubblica Amministrazione.
Alta Direzione - Responsabili di Area	Gestione dei rapporti con Amministrazione Finanziaria, nonché con le Pubbliche Autorità preposte ad ispezioni e controlli, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro ed alla tutela dell'ambiente	Sussiste il rischio di commissione di reati contro la P.A., in particolare di fattispecie corruttive, in quanto i soggetti facenti capo alla società, al fine di ottenere trattamento preferenziale, potrebbero promettere o elargire denaro o altra utilità ai pubblici funzionari.
Alta Direzione - Ufficio Risorse Umane - Ufficio Contabilità	Selezione, assunzione, gestione del personale, nonché progressioni di carriera, aumenti salariali; gestione rimborsi spese	1. Sussiste il rischio di commissione di reati contro la P.A., in particolare di fattispecie corruttive, mediante l'assunzione di personale legato ad esponenti della P.A. 2. Analogo rischio è configurabile mediante gli aumenti salariali o le progressioni di carriera, in favore di soggetti legati ad esponenti della P.A.. Peraltro, i premi di produttività potrebbero anche essere assegnati ai soggetti che ricoprono ruoli di controllo, col fine di comprarne i favori. 3. Potrebbero essere creati fondi neri con fini corruttive, "gonfiando" i rimborsi spese o riconoscendoli per prestazioni invero inesistenti.
Alta Direzione - Responsabili di Area	Affidamento di incarichi, consulenze, commesse per la fornitura di beni e servizi; pagamento di fatture	1. Sussiste il rischio di fenomeni corruttivi, in particolare perché le procedure di affidamento di incarichi, consulenze e commesse potrebbero essere una modalità per veicolare denaro o utilità verso soggetti pubblici, con il fine di avvantaggiare la Società. 2. E' possibile la commissione di reati corruttivi mediante il pagamento di fatture per prestazioni inesistenti.
Alta Direzione - Responsabili di Area	Relazioni con le Istituzioni e con l'utenza	1. In ogni altra attività con le Istituzioni è possibile la verifica di reati con la Pubblica Amministrazione (es. tirocini, etc.).

Reati Informatici, del trattamento illecito di dati e delle violazioni in materia di diritto d'autore

Alta Direzione Responsabili di Area Uffici Periferici	Gestione dei sistemi informatici, trattamento dei dati, tutela del diritto d'autore.	Sussiste il concreto rischio di commissione dei reati richiamati, a causa dell'utilizzo improprio delle apparecchiature di ICT.
---	--	---

Reati Societari

Amministrazione, Direzione, Responsabili di area - Ufficio Contabilità	Tenuta della contabilità; redazione di documentazione economica, patrimoniale, finanziaria, ivi incluso il bilancio.	Vi è il rischio che vengano formati documenti rilevanti rappresentanti una realtà non veritiera ovvero incompleta.
	Formazione e divulgazione di notizie rilevanti in ordine alla situazione economica patrimoniale, finanziaria della Società.	Vi è il rischio che vengano formate e diffuse notizie rilevanti, rappresentanti una realtà non veritiera ovvero incompleta.
	Rapporti con gli organi societari e Autorità Pubbliche di Vigilanza.	Vi è il rischio che vengano ostacolate le operazioni di controllo da parte del revisore o dei soci, mediante l'occultamento di fatti rivelanti, ovvero mutando artificiosamente documenti. Analogo rischio sussiste in relazione ai rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.
	Operazioni straordinarie	Vi è il rischio, durante lo svolgimento di operazioni straordinarie, che queste si svolgano in maniera impropria, con pregiudizio per i soci e i creditori.
	Rapporti con terze società	Vi è il rischio che personale di VSE offra ovvero corrisponda denaro o altra utilità a membri di altre società private, per comprarne il favore, costringendoli a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio ovvero ad obblighi di fedeltà (Ad esempio, tale ipotesi potrebbe configurarsi nell'ambito dell'accesso al credito bancario).

Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Organo Amministrativo - Dirigenti - RSPP - Dipendenti	· gestione della sicurezza del personale e dei terzi. · gestione delle emergenze.	1. Sussiste la criticità consistente nell'errata valutazione dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguente predisposizione, ex multis, di inidonee cautele e l'attuazione di insufficienti interventi. 2. Sussiste la criticità, pur a fronte di una attenta valutazione dei rischi, che non trovino attuazione le misure previste.
	· manutenzione/revisione di macchine/attrezzature/veicoli, con annessa dotazione di sicurezza.	Vi è il rischio di tenuta non conforme alla normativa posta a presidio della salute e della sicurezza.
	· visite mediche del personale.	Vi è il rischio che il personale non sia idoneo fisicamente e/o psicologicamente all'attività preposta.
	· formazione ed informazione del personale; · gestione delle emergenze.	Vi è il rischio che il personale non sia stato adeguatamente informato ovvero formato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
	· attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ed in appalto ad aziende esterne, nonché acquisto di servizi dalle stesse. - Consulenti esterni	Sussiste il rischio che le aziende partner non rispettino le prescrizioni in materia di SSLL. Sussiste il rischio che eventuali consulenti non siano competenti in materia di SSLL.

Reati Ambientali

Organo Amministrativo, Responsabili di Area, Capicantiere, preposti	- Processi produttivi aziendali; - Produzione, trattamento, gestione delle acque reflue, anche industriali.	Vi è il rischio di sfioramento dei limiti previsti per le emissioni inquinanti o per le acque reflue, nonché di sversamenti.
	- Produzione, trasporto, smaltimento di rifiuti; - Predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, concernenti natura, composizione, caratteristiche degli stessi. - Deposito di rifiuti.	Vi è il rischio di falsificazione delle informazioni o dei certificati concernenti rifiuti; sussiste il rischio di commissione di illeciti in merito alla gestione, al trattamento, al conferimento in discarica dei rifiuti.
	Richiesta ed ottenimento di autorizzazioni, certificati, etc.	Vi è il rischio che si proceda ad attività aziendali in difetto di autorizzazioni, certificati, nulla osta ovvero allorquando questi siano scaduti o non siano stati oggetto di rinnovo.
	Gestione delle emergenze.	Vi è il rischio di un improprio trattamento delle emergenze, con eventuale aggravio delle criticità.
	Selezione, assunzione, formazione ed informazione del personale, nonché modalità di scelta dei partners.	Vi è il rischio di assunzione di personale con precedenti condanne per reati ambientali. Analogo rischio sussiste in ordine ai rapporti con terze parti. Inoltre, il personale potrebbe non risultare adeguatamente formato e le controparti potrebbero non avere le credenziali richieste dalla natura delle attività loro affidate.

Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché Autoriciclaggio

Organo amministrativo - Gare e appalti - Acquisti - Cantieri - Contabilità - Manutenzione - Laboratorio - Magazzino - Logistica Direttore di Esercizio e staff, ivi inclusi i responsabili d'area movimento e manutenzione	- Rapporto con terzi esterni alla Società, come ad esempio i fornitori; - Marketing e commerciale; - Gestione fatturazione	Sussiste il rischio di verifica di condotte tipicamente sussumibili all'interno del c.d. riciclaggio, es. pagamento per prestazioni fittizie, emissione di fatture false, etc.
	Flussi finanziari in entrata - c.d. Ciclo attivo	Sussiste il rischio di immettere, nelle casse della Società, denaro o beni, utilità di dubbia provenienza, agevolando la commissione dei reati de quibus.
	Flussi finanziari in uscita - c.d. Ciclo passivo	Sussiste il rischio di commissione dei summenzionati reati, ad esempio immettendo all'esterno denaro, beni, utilità di dubbia provenienza.
	Approvvigionamento di materiali, forniture, beni, servizi.	Sussiste il rischio di commissione dei summenzionati reati, ad esempio per l'acquisto di pezzi beni di dubbia provenienza.
	Formazione ed informazione del personale.	Sussiste il rischio di commissione dei reati de quibus, agevolata dalla mancata conoscenza delle procedure.

Reati tributari

- Rapporti con controparti; - approvvigionamento di beni e servizi; - Pagamenti.	Sussiste il rischio di commissione dei reati tributari, ad esempio mediante fatturazioni oggettivamente ovvero soggettivamente inesistenti o recanti corrispettivi o importi iva differenti rispetto a quelli reali. Inoltre, può accadere che i pagamenti effettuati siano di importo inferiore rispetto a quanto dichiarato o certificato.
- Contabilità; - fatture e altri documenti contabili; - presentazione delle dichiarazioni; - rapporti con eventuali consulenti esterni in materia fiscale.	Sussiste il rischio di commissione dei reati tributari, ad esempio per il mezzo dell'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero per l'occultamento o la distruzione della documentazione contabile.
- Operazioni straordinarie;	Sussiste il rischio di commissione dei reati tributari, ad esempio mediante atti fraudolenti su beni aziendali, al fine di sottrarli ad una probabile procedura esecutiva.
- Formazione ed informazione del personale	La commissione dei reati tributari potrebbe essere agevolata dalla mancata conoscenza del personale.

Reati contro l'industria e il commercio

Organo Amministrativo - Dirigenti - Dipendenti - Ufficio Tecnico - Acquisti - Cantieri - Manutenzione - Infrastrutture e attrezzature - Magazzino	Progettazione ed esecuzione dell'attività di cui all'oggetto sociale	Potrebbero essere utilizzati prodotti o tecniche di proprietà altrui; - potrebbero essere forniti o utilizzati beni di qualità inferiore a quella pattuita o pubblicizzata;
--	--	--

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Organo Amministrativo - Risorse umane - Ufficio Acquisti, Gare, Appalti	Assunzione di personale; distacco di lavoratori; stipula di contratti di somministrazione, appalto, opera	Potrebbero trovare impiego lavoratori irregolari, in presenza di condizioni lavorative di particolare sfruttamento
---	---	--

Reati con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale

Organo Amministrativo, Ufficio Risorse Umane	Assunzione del personale	Vi è il rischio di assunzione di personale con precedenti in materia di reati contro l'ordine pubblico e la personalità dello Stato; Vi è il rischio che sia assunto personale in spregio alla normativa in materia giuslavoristica e sindacale
--	--------------------------	--

5. Comunicazione e Formazione

6.1 Diffusione del Modello

VS ELETTRICA S.R.L. promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi gli Consiglieri, i Sindaci ed i Revisori) ed al Personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet della Società ed affissione in luogo accessibile a tutti. Per i soggetti esterni alla Società destinatari del Modello e del Codice Etico, secondo quanto previsto dai precedenti paragrafi sono previste apposite forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico. I contratti che regolano i rapporti con tali soggetti, devono prevedere chiare

responsabilità in merito al rispetto delle politiche della Società e in particolare al suo Codice Etico e del presente Modello.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso sarà reso disponibile nelle forme che la VS ELETTRICA S.R.L. riterrà più opportune.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

6.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli etico-organizzativi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura etica all'interno della Società stessa.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico, che ne è parte integrante, siano illustrati ai destinatari, attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani implementati dalla società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso. A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari del Modello.

In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento siano differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

PARTE SPECIALE
